

**Capitolato speciale
per l'affidamento del servizio di gestione
dell'impianto sportivo
per il gioco del calcio
"Mirko Bonetti"
sito in località Solteri a Trento**

Sommario

| | | |
|-----------------|---|----------------|
| Art. 1. | Oggetto dell'appalto di servizi | pag. 4 |
| Art. 2. | Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi | pag. 4 |
| Art. 3. | Documenti che fanno parte del contratto | pag. 5 |
| Art. 4. | Consistenza dell'impianto sportivo | pag. 6 |
| Art. 5. | Durata | pag. 6 |
| Art. 6. | Avvio dell'esecuzione del contratto | pag. 7 |
| Art. 7. | Arredo e attrezzature | pag. 7 |
| Art. 8. | Custodia e vigilanza | pag. 7 |
| Art. 9. | Descrizione del servizio | pag. 7 |
| Art. 10. | Obblighi generali di gestione dell'Appaltatore | pag. 8 |
| Art. 11. | Obblighi specifici dell'Appaltatore | pag. 9 |
| Art. 12. | Invariabilità dell'assetto dell'impianto sportivo e manutenzione straordinaria | pag. 10 |
| Art. 13. | Regolamento d'uso | pag. 10 |
| Art. 14. | Corrispettivo | pag. 11 |
| Art. 15. | Modalità di pagamento del corrispettivo | pag. 11 |
| Art. 16. | Orari e prenotabilità dell'impianto | pag. 12 |
| Art. 17. | Tariffe | pag. 13 |
| Art. 18. | Sistema informatico di gestione | pag. 13 |
| Art. 19. | Comunicazione e diffusione di informazioni utili all'utenza | pag. 14 |
| Art. 20. | Sponsorizzazioni e pubblicità | pag. 14 |
| Art. 21. | Trasmissione documentazione | pag. 14 |
| Art. 22. | Subappalto | pag. 15 |
| Art. 23. | Obblighi del Comune | pag. 17 |
| Art. 24. | Controlli sull'esecuzione del contratto | pag. 17 |
| Art. 25. | Tutela dei lavoratori e condizioni economico-normative da applicare al personale | pag. 18 |
| Art. 26. | Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto | pag. 19 |
| Art. 27. | Sicurezza | pag. 19 |
| Art. 28. | Disposizioni anti COVID – 19 | pag. 19 |
| Art. 29. | Garanzia | pag. 20 |
| Art. 30. | Inagibilità dell'impianto | pag. 20 |
| Art. 31. | Elezione di domicilio dell'Appaltatore | pag. 20 |

| | |
|--|----------------|
| Art. 32. Vicende soggettive dell'Appaltatore | pag. 21 |
| Art. 33. Obblighi assicurativi | pag. 21 |
| Art. 34. Regime delle inadempienze e penalità | pag. 22 |
| Art. 35. Risoluzione | pag. 23 |
| Art. 36. Recesso | pag. 24 |
| Art. 37. Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto | pag. 24 |
| Art. 38. Sospensione dell'esecuzione del contratto | pag. 25 |
| Art. 39. Modifica del contratto durante il periodo di validità | pag. 25 |
| Art. 40. Definizione delle Controversie | pag. 25 |
| Art. 41. Restituzione | pag. 25 |
| Art. 42. Direttore dell'esecuzione del contratto | pag. 25 |
| Art. 43. Trattamento dei dati personali | pag. 26 |
| Art. 44. Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari | pag. 26 |
| Art. 45. Obblighi in materia di legalità | pag. 27 |
| Art. 46. Codice di comportamento | pag. 28 |
| Art. 47. Spese contrattuali e registrazione contratto | pag. 28 |
| Art. 48. Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip | pag. 28 |
| Art. 49. Disposizioni finali | pag. 28 |

Allegati:

- allegato A – Relazione tecnico illustrativa
- allegato B – Elenco beni mobili
- allegato C - Check list del livello di qualità del servizio di custodia e di pulizia
- allegato D - DUVRI

Art. 1. Oggetto dell'appalto di servizi

1. Il presente Capitolato ha per oggetto la gestione dell'impianto sportivo "Mirko Bonetti" sito in località Solteri a Trento e identificato catastalmente dalla p.ed. 7214 in Comune Catastale di Trento, appartenente al patrimonio indisponibile del Comune di Trento.
2. La gestione dell'impianto sportivo comprende le attività di erogazione di servizi sportivi e lo svolgimento delle attività connesse compatibili con l'agibilità dell'impianto sportivo, la custodia e la pulizia, l'organizzazione e la gestione delle attività sportive, l'attività di segreteria, la riscossione ed il versamento al Comune di Trento delle tariffe, la manutenzione ordinaria nonché la manutenzione straordinaria migliorativa a seguito di espressa autorizzazione in tal senso, secondo quanto definito nel presente Capitolato e con la decorrenza di cui al successivo articolo 5, a fronte del corrispettivo comunale di cui all'articolo 14.
3. Le prestazioni oggetto d'appalto sono finalizzate alla messa a disposizione della collettività dell'impianto sportivo per il gioco del calcio.
4. L'appalto non è suddiviso in lotti.

Art. 2 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a) la L.P. 9 marzo 2016, n. 2 *"Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012"*;
 - b) la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 *"Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"* e il D.P.G.R. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *"Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento"*;
 - c) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *"Codice dei contratti pubblici"* e ss.mm;
 - d) la L.P. 23 marzo 2020, n. 2 *"Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connessi all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e altre disposizioni"*;
 - e) il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 *"Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»"*;
 - f) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - g) la legge 13 agosto 2010, n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*;
 - h) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma*

degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

- i) la legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;*
- j) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;*
- k) le norme del codice civile;
- l) lo Statuto comunale e i regolamenti comunali;
- m) il Codice di comportamento del Comune di Trento.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli articoli 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente Capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 3 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:

- a.1) il Capitolato speciale d’appalto e la *“Nomina a responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti per lo svolgimento del servizio di gestione dell’impianto sportivo”;*
- a.2) l’offerta tecnica dell’Appaltatore;
- a.3) l’offerta economica dell’Appaltatore;
- a.4) il DUVRI (Documento Unico di valutazione dei rischi interferenziali);
- a.5) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
- a.6) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara, con successive indicazioni di cui all’articolo 26, comma 3, della L.P. 2/2016;
- a.7) l’atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati predisposto dal Titolare del trattamento (Comune di Trento).

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell’articolo 32, comma

Art. 4. Consistenza dell'impianto sportivo

1. L'impianto sportivo oggetto dell'appalto di servizi risulta composto dalle seguenti strutture indicate nella planimetria di cui all'allegato A "Relazione tecnico illustrativa" del presente Capitolato:

- a) campo da gioco all'aperto di dimensioni 50ml x 30ml attrezzato per la disciplina del calcio con fondo in erba sintetica, dotato di impianto di illuminazione;
- b) edificio palazzina composta da:
 - n. 2 spogliatoi giocatori con relative docce e servizi igienici;
 - n. 1 spogliatoio arbitro e postazione pronto soccorso con relativa doccia e servizio igienico;
 - n. 1 locale tecnico;
 - n. 1 sala;
 - n. 3 servizi igienici per il pubblico;
 - n. 1 magazzino;
- c) n. 1 tribuna prefabbricata in metallo.

Presso l'impianto sportivo è stato installato un impianto fotovoltaico costituito da 21 pannelli da 280 Wp per una potenza complessiva di 5,88 Kwp, un impianto solare termico ed un impianto di rilevazione intrusione dotato di modem GSM con chiamata verso call center di società di vigilanza.

2. L'eventuale variazione non sostanziale della consistenza delle strutture e delle aree sopra descritte, è definita con atto dirigenziale, senza necessità di modificare il contratto e con successiva redazione di apposito verbale di consistenza e consegna. Le parti concordano che la sottoscrizione del verbale comporta l'automatica estensione delle clausole contrattuali anche alle eventuali strutture ed aree variate.

3. La consegna dell'impianto sportivo avviene nello stato di fatto e di diritto attuale, che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare integralmente, a mezzo di apposito verbale di consegna da redigersi in contraddittorio fra le parti.

4. L'impianto sportivo viene consegnato con gli arredi ed attrezzature di cui all'allegato B "Elenco beni mobili".

5. E' vietato modificare la destinazione d'uso dell'impianto o di parte di esso, pena la risoluzione del contratto.

Art. 5. Durata

1. Il servizio, ad avvenuta stipulazione del contratto, ha inizio dalla data del verbale di consegna e ha durata di 6 (sei) anni, con possibilità di proroga tecnica per un ulteriore anno.

2. In conformità a quanto previsto dall'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e all'articolo 19 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, la Stazione appaltante ha facoltà di richiedere all'aggiudicatario l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicatario stesso tramite PEC.

3. L'Appaltatore, su richiesta del Comune, assicura la continuità del servizio anche dopo la scadenza del contratto, alle medesime condizioni, nelle more del nuovo affidamento del servizio stesso. Tale obbligo, fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente, non può protrarsi

oltre 12 (dodici) mesi dalla scadenza del contratto. In tal caso il Comune invierà all'Appaltatore un preavviso almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del contratto.

Art. 6. Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione di cui all'articolo 42 dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'Appaltatore non adempia, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Appaltatore.
4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'Appaltatore.
5. Nel caso l'Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'Appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 7. Arredo e attrezzature sportive

1. All'atto della consegna l'Appaltatore prende in carico l'impianto sportivo provvisto degli arredi ed attrezzature mobili di cui all'allegato B "Elenco beni mobili".
2. Le strutture sono dotate delle attrezzature minime per l'utilizzo dell'impianto sportivo. E' cura dell'Appaltatore dotarsi di quanto necessario per un idoneo svolgimento delle attività sia sportive che di manutenzione dell'impianto.

Art. 8. Custodia e vigilanza

1. L'Appaltatore prende in carico l'impianto sportivo e si impegna ad utilizzare e conservare le strutture e i beni con la diligenza del buon padre di famiglia. Eventuali danni eccedenti il normale deperimento d'uso, sono posti a totale carico dello stesso, con facoltà del Comune di rivalsa sulla cauzione definitiva.
2. L'Appaltatore, in relazione ai beni consegnati, ha la responsabilità del custode, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1768 e seguenti del Codice Civile.
3. In caso di intrusioni, danni, furti, incendi o altri eventi pregiudizievoli per il patrimonio del Comune, l'Appaltatore è tenuto ad informare il Comune e le autorità competenti, non appena venuto a conoscenza del fatto.

Art. 9. Descrizione del servizio

1. L'Appaltatore deve garantire le seguenti attività:
 - a. apertura dell'impianto sportivo nel rispetto degli orari stabiliti dall'articolo 16 e dall'offerta tecnica;
 - b. custodia dell'impianto sportivo e delle sue pertinenze, dell'impiantistica, delle attrezzature e dei materiali in esso esistenti o che vi sono collocati;

- c. preparazione del campo da gioco nel rispetto delle prescrizioni tecniche della disciplina sportiva praticata presso l'impianto;
 - d. pulizia giornaliera e periodica delle strutture, delle relative pertinenze e delle aree verdi al fine di garantire in ogni momento la presenza di condizioni ottimali di utilizzo sia dal punto di vista igienico-sanitario che della sicurezza, provvedendo allo smaltimento dei rifiuti nel rispetto del sistema di raccolta previsto nel Comune di Trento;
 - e. servizio di prenotazione degli utilizzi sportivi da parte di terzi;
 - f. riscossione e successivo versamento al Comune di Trento delle tariffe versate dagli utenti individuali ed associativi;
 - g. gestione del sistema di comunicazione e diffusione delle informazioni per la fruizione dell'impianto sportivo;
 - h. sorveglianza nello svolgimento delle attività sportive al fine di evitare disturbo alla quiete pubblica ed alle disposizioni comunali vigenti in materia;
 - i. manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo, degli impianti tecnologici in esso presenti e del verde, secondo la descrizione dell'allegato A "Relazione tecnico illustrativa" del presente Capitolato (ai sensi dell'articolo 12 della L. 28.07.2016, n. 154 l'attività di manutenzione del verde pubblico affidata a terzi può essere esercitata dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori o da soggetti che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze (con deliberazione n. 570 del 09.04.2018 la Giunta provinciale ha disciplinato le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento dell'attestato));
 - j. interventi di somma urgenza eventualmente necessari; nel caso si rilevino problematiche di qualsiasi genere che possano presumibilmente provocare danno o pericolo alla pubblica incolumità, adottare immediatamente i provvedimenti urgenti di competenza per l'eliminazione del possibile pericolo (apprestamenti attrezzature, transennature, recinzioni, ponteggi, barriere, segnalazioni, interdizione all'uso totale o parziale).
2. L'erogazione del servizio e delle attività deve avvenire con continuità, regolarità e senza interruzioni, se non per ragioni di forza maggiore assicurando il rispetto dei livelli quantitativi e qualitativi minimi del servizio come definiti nell'allegato C "Check list del livello di qualità del servizio di custodia e di pulizia".
3. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente Capitolato e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, dell'offerta tecnica e di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e future in materia di utilizzo degli impianti sportivi e comunque attinenti all'appalto di che trattasi, le norme fiscali, le norme antinfortunistiche e quelle relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, nonché le eventuali prescrizioni impartite dal Comune in relazione all'impianto ed al suo utilizzo nel corso del contratto.

Art. 10. Obblighi generali di gestione dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è tenuto a condurre l'impianto sportivo nel rispetto delle finalità e degli obiettivi contenuti nel presente Capitolato, garantendo il funzionamento per l'intero anno solare.
2. L'Appaltatore, nell'erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'articolo 3.
3. La stipulazione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e

completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

4. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

Art. 11. Obblighi specifici dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore, al fine dell'erogazione del servizio, è tenuto a:

a. garantire, a partire dalla data di avvio del servizio e per l'intera durata contrattuale, la presenza di un'idonea struttura organizzativa (sede stabile con recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica certificata PEC) sul territorio comunale alla quale far riferimento;

b. nominare la figura di "Responsabile dell'impianto sportivo", quale referente per il Comune, e di un sostituto che possa farne le veci in caso di assenza, che devono garantire la propria reperibilità. In caso di variazione del Responsabile dell'impianto, l'Appaltatore è tenuto a comunicare il nominativo del sostituto;

c. assumere l'intestazione delle utenze (acqua, gas ed energia elettrica) e di tutti gli oneri di funzionamento dell'impianto sportivo, compresa la tariffa di igiene ambientale ed ogni altra imposta, tributo, tassa, diritto di qualsiasi genere inerenti all'impianto sportivo e alle attività in appalto;

d. in merito all'impianto fotovoltaico, accettare la titolarità della convenzione con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE Spa) e subentrare nella gestione dell'impianto fotovoltaico;

e. richiedere ed ottenere a propria cura e spese tutte le licenze e le autorizzazioni prescritte e necessarie per lo svolgimento delle varie attività all'interno dell'impianto sportivo, sia di carattere sportivo che amministrativo;

f. esporre presso la struttura:

- l'apposita segnaletica predisposta dal Comune per gli impianti sportivi di proprietà comunale allo scopo di identificare i due soggetti:

- Comune di Trento quale proprietario dell'impianto sportivo;

- Appaltatore, quale gestore dell'impianto sportivo, indicando i riferimenti per la sua reperibilità;

- le tariffe ed il Regolamento d'uso in luogo ben visibile al pubblico;

g. approvare il Regolamento d'uso dell'impianto sportivo, di cui all'articolo 13 del presente Capitolato;

h. tenere una contabilità separata riferita alle principali voci di spesa e d'entrata del servizio di gestione dell'impianto sportivo rinveniente dalle voci del bilancio d'esercizio dell'Appaltatore;

i. nominare un tecnico professionalmente competente (con la qualifica di ingegnere, geometra o perito) che attesti la completa ottemperanza alle norme di sicurezza e l'aggiornamento di tutte le relative certificazioni previste dalla normativa in vigore con riferimento all'impiantistica presente presso il centro sportivo; tale dichiarazione, resa sotto personale responsabilità, unitamente a copia delle certificazioni e dei relativi aggiornamenti, va trasmessa al Comune annualmente ed alla scadenza del contratto;

j. promuovere la pratica delle attività sportive compatibili con l'impianto sportivo, anche mediante

l'insegnamento della disciplina sportiva praticata, garantendo gli utilizzi a tutti i soggetti con le modalità previste all'articolo 16 del presente Capitolato;

k. trasmettere al Comune la documentazione attestante le verifiche effettuate su tutte le attrezzature sportive oggetto di revisione e controlli periodici secondo quanto prescritto dalla normativa vigente;

l. trasmettere al Comune, entro i termini stabiliti dallo stesso, oltre a quelli già indicati all'articolo 21, tutti i dati, le informazioni ed i documenti che il medesimo ritenga opportuno richiedere ai fini della verifica e valutazione dell'attività svolta in relazione all'interesse pubblico perseguito ed ai fini del Comune;

m. segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;

n. invitare alle proprie riunioni un rappresentante del Comune, se richiesto dall'Amministrazione, qualora sia prevista la discussione di questioni inerenti la gestione dell'impianto sportivo.

Art. 12. Invariabilità dell'assetto dell'impianto sportivo e manutenzione straordinaria

1. E' fatto espresso divieto all'Appaltatore di modificare l'impianto sportivo affidato in gestione, o parti dello stesso, nonché realizzare nuove strutture ove manchi la preventiva autorizzazione scritta del Comune. In caso di esecuzione di lavori non preventivamente autorizzati l'Amministrazione può chiedere all'Appaltatore il ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria.

2. Il Comune, in ragione della gravità dell'atto o del ripetersi di realizzazioni non autorizzate, applicherà quanto previsto dall'articolo 34 fino alla risoluzione di diritto dal contratto di appalto, fatta salva in ogni caso la richiesta di risarcimento danni.

3. E' facoltà dell'Appaltatore eseguire nel corso della durata del contratto di appalto, interventi di manutenzione straordinaria migliorativa, di ristrutturazione edilizia e di demolizione e ricostruzione, previa autorizzazione scritta del Comune.

4. Qualora l'Appaltatore intenda realizzare tali interventi, deve presentare domanda al Comune nei termini previsti dal procedimento per l'assenso preventivo e successivamente tutta la documentazione al fine di ottenere l'autorizzazione formale.

5. La variazione della consistenza delle strutture a conclusione degli interventi migliorativi realizzati è definita con atto dirigenziale, senza necessità di modificare il contratto, con automatica estensione delle clausole contrattuali alla nuova consistenza.

Art. 13. Regolamento d'uso

1. L'Appaltatore si impegna a redigere, entro 3 (tre) mesi dalla data di inizio dell'appalto, il regolamento d'uso dell'impianto sportivo.

2. Il regolamento definisce, nel rispetto dei principi di trasparenza, uguaglianza ed imparzialità, i criteri per l'utilizzo dell'impianto sportivo da parte degli utenti che ne facciano richiesta e le regole di comportamento per l'uso degli spazi nel rispetto delle caratteristiche delle strutture presenti.

3. Il regolamento d'uso, presentato dal Gestore, è valutato dal Servizio competente che rilascia il parere favorevole. Il documento deve essere poi affisso all'esterno dell'impianto sportivo.

4. Le variazioni al regolamento d'uso devono essere comunicate al Comune.

Art. 14. Corrispettivo

1. Il Comune, considerato l'interesse pubblico perseguito e gli obblighi stabiliti a carico dell'Appaltatore, corrisponde all'Appaltatore stesso un corrispettivo per il servizio di gestione dell'impianto sportivo e lo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto. Il prezzo del servizio si intende offerto dall'Appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a suo totale rischio.
2. All'Appaltatore spettano inoltre tutte le entrate derivanti dalla propria attività sportiva, o comunque compatibile con le caratteristiche dell'impianto sportivo, svolta negli orari di disponibilità dell'impianto sportivo.
3. Le condizioni economiche in base alle quali viene aggiudicato il servizio rimarranno ferme per il primo anno di durata del contratto, senza che l'aggiudicatario abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo. Su richiesta dell'Appaltatore può essere riconosciuto, a partire dal mese successivo a quello di scadenza dell'annata contrattuale, l'aggiornamento del corrispettivo applicando il 75% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI). La domanda può essere presentata a partire dal secondo mese antecedente la scadenza di ciascuna annata contrattuale, assumendo poi a riferimento la variazione dell'indice FOI registrata nel mese di protocollazione della richiesta rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Art. 15. Modalità di pagamento del corrispettivo

1. La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo annuo spettante all'Appaltatore, di cui all'articolo 14 del presente Capitolato, in 2 (due) rate semestrali posticipate di pari importo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 22, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore. In caso di gestione per periodo inferiore il corrispettivo è rapportato ai mesi effettuati nell'anno.
2. I pagamenti sono disposti previo accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'articolo 31 della L.P. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente Capitolato.
3. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo all'Appaltatore, in fase esecutiva del contratto, trova applicazione quanto stabilito dall'articolo 33 della L.P. 2/2016 in materia di correttezza retributiva, dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2- 36/Leg. e dalla disciplina attuativa.
4. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione effettuata rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'Appaltatore o del subappaltatore. All'esito positivo dell'accertamento/verifica di conformità, la Stazione appaltante rilascia il certificato di pagamento o altro documento idoneo ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.
5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 50 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica emessa dall'Appaltatore e trasmessa tramite SdI (Sistema di Interscambio) al Comune di Trento con indicazione tassativa del numero CIG, del codice univoco ufficio (A4RH7P) e di ogni altra eventuale informazione richiesta dal Comune di Trento. L'Amministrazione comunale non risponde dei ritardi di pagamento conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica dei codici sopra descritti. Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che i termini sopra indicati sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o fiscalmente irregolare.
6. L'Amministrazione comunale non risponde dei ritardi di pagamento conseguenti alla ritardata

emissione della fattura elettronica rispetto alla data di emissione del certificato di pagamento, stante il divieto per la Pubblica Amministrazione di procedere al pagamento di corrispettivi in assenza di fattura elettronica.

7. In conformità all'articolo 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Appaltatore, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

8. In ogni caso, in conformità all'articolo 30, comma 5 bis, del D.Lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

9. In conformità all'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore inadempiente ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

10. La Stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'Appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale.

Art. 16. Orari e prenotabilità dell'impianto

1. L'impianto deve essere aperto al pubblico durante tutto l'anno fatto salvo, se richiesto dall'Appaltatore, un eventuale periodo di chiusura massimo di 20 giorni all'anno. Il periodo di chiusura, continuato o frazionato, deve essere comunicato al Comune con un preavviso di almeno 10 giorni.

2. L'impianto sportivo deve essere aperto all'utilizzo dell'Appaltatore e degli utenti per almeno 40 ore settimanali durante tutto l'anno. L'apertura deve avvenire in orari compatibili con la collocazione della struttura e nel rispetto della quiete pubblica. L'Appaltatore può garantire l'accesso e la disponibilità dell'impianto anche attraverso l'installazione di sistemi automatizzati di apertura.

3. L'utilizzo dell'impianto sportivo avviene previa prenotazione. L'orario di prenotabilità dell'impianto deve essere esposto all'ingresso in modo ben visibile al pubblico.

4. In caso di svolgimento di eventi e/o manifestazioni è compito dell'Appaltatore regolare gli orari di accesso del pubblico.

5. L'Appaltatore è autorizzato a disporre gratuitamente dell'impianto sportivo per un massimo di tre ore al giorno, anche non continuative, nel periodo settembre - giugno. Nei mesi di luglio ed agosto l'impianto sportivo è disponibile per un massimo di 100 ore al mese. Gli orari riservati all'Appaltatore nel periodo da settembre a giugno del primo anno di contratto sono indicati nell'offerta tecnica presentata in sede di gara. Gli orari relativi al periodo luglio - agosto e il

calendario annuale degli utilizzi riservati, dopo il primo anno, devono essere comunicati con un anticipo di almeno due mesi. Al di fuori di tali orari l'uso dell'impianto da parte dell'Appaltatore e di terzi avviene previo pagamento di tariffa. L'accesso e la fruizione da parte degli utenti individuali ed associativi avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, eguaglianza e imparzialità e senza subordinazione all'acquisizione della tessera associativa dell'Appaltatore, neppure a titolo gratuito.

6. La fruizione del centro sportivo per usi non sportivi deve essere residuale e tale da non compromettere la dotazione dell'impianto. Resta inteso che l'Appaltatore deve ottenere tutte le licenze e le autorizzazioni richieste per il tipo di attività che intende svolgere.

7. Il Comune ha facoltà di utilizzare gratuitamente il centro sportivo per manifestazioni, attività sportive e non, comprese quelle scolastiche, per un numero di ore da concordare annualmente nel limite massimo di 48 (quarantotto) ore annue, comprensive dei tempi necessari per l'allestimento ed il successivo sgombero degli spazi. In caso di utilizzo il Comune provvede ad inoltrare all'Appaltatore la richiesta, con indicazione del periodo richiesto, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.

Art. 17. Tariffe

1. Il Comune di Trento definisce annualmente le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi, con differenziazione a seconda della tipologia di struttura. Le tariffe di riferimento per l'impianto sportivo verranno comunicate al gestore entro la fine dell'anno solare ed applicate dallo stesso a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

2. Le tariffe applicate devono essere esposte all'ingresso dell'impianto sportivo, in luogo ben visibile ai frequentatori, oltre che diffuse attraverso il sistema di comunicazione di cui all'articolo 19.

3. L'Appaltatore applica e riscuote per conto del Comune le tariffe a carico degli utenti (e dello stesso Appaltatore al di fuori degli orari riservati di cui all'articolo 16 per l'utilizzo dell'impianto sportivo e delle sue strutture. L'utilizzo dell'impianto da parte dell'utenza non può comportare ulteriori esborsi da parte degli utenti a favore dell'Appaltatore.

4. L'Appaltatore si impegna ad applicare agli utenti le tariffe fissate ai sensi del comma 1, ad incassare i corrispettivi ed a provvedere alla corretta e tempestiva registrazione come stabilito da apposita comunicazione trasmessa all'Appaltatore prima della stipula del contratto: tale informativa può essere variata ed aggiornata sulla base delle eventuali modifiche sopravvenute nel corso dell'esecuzione del contratto.

5. L'Appaltatore riveste il ruolo di Agente contabile, ai sensi dell'articolo 181, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm., come da nomina effettuata dal competente Organo comunale.

6. Eventuali introiti (per attività corsistica, servizi e manifestazioni, ed altro) derivanti all'Appaltatore ed agli altri utilizzatori dalla disponibilità dell'impianto negli orari prenotati (e riservati se trattasi dell'Appaltatore) sono acquisiti dal soggetto fruitore dell'impianto. La realizzazione delle diverse iniziative deve essere effettuata nel rispetto di tutte le normative in materia di autorizzazioni, imposte ed altri oneri derivanti dalle attività.

Art. 18. Sistema informatico di gestione

1. L'Appaltatore è tenuto a predisporre e mantenere un sistema informatico che consenta all'utenza individuale ed associativa di conoscere il calendario periodico degli utilizzi dell'impianto, aggiornato in tempo reale, ed eventualmente, sulla base di quanto proposto nell'offerta tecnica, di prenotare il campo e le sue pertinenze e di effettuare il pagamento della tariffa dovuta con

strumenti elettronici.

2. Il sistema informatico può essere predisposto in modo da poter essere implementato, anche in corso di appalto, al fine di realizzare un collegamento con un sistema elettronico di apertura automatizzata di accesso all'impianto.

Art. 19. Comunicazione e diffusione di informazioni utili all'utenza

1. L'Appaltatore definisce un sistema di comunicazione degli orari di apertura, del calendario periodico degli utilizzi dell'impianto, delle modalità di prenotazione, delle tariffe, dei sistemi di pagamento, delle iniziative programmate oltre che di tutte le altre informazioni che possono risultare di interesse a coloro che intendono fruire dell'impianto.

2. La comunicazione può avvenire attraverso il sito internet dell'Appaltatore, avvisi affissi presso l'impianto, i social media e altri canali di promozione che consentano di diffondere adeguatamente le informazioni, secondo quanto proposto nell'offerta tecnica.

Art. 20. Sponsorizzazioni e pubblicità

1. L'Appaltatore può esercitare la pubblicità cartellonistica, fonica e luminosa presso gli spazi interni dell'impianto sportivo per le proprie sponsorizzazioni e pubblicità finalizzate al sostegno delle attività sportive, o delle altre attività consentite, che si svolgono all'interno dell'impianto sportivo, purché in regola con tutte le autorizzazioni di legge e gli adempimenti di pagamento delle imposte/tasse previste dalla legge e dai regolamenti per l'utilizzo di strutture, di striscioni, di manifesti o di altri strumenti simili che possano veicolare messaggi pubblicitari all'interno dell'impianto sportivo.

2. I contenuti dei messaggi pubblicitari non devono essere contrari alla morale, all'ordine pubblico, escludendo, qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti, movimenti politici ed associazioni in genere portatori di interessi particolari (non diffusi). L'Appaltatore assume l'obbligo di rispettare quanto stabilito dal Consiglio comunale con l'Ordine del Giorno 09.05.2012 n. 55, con il quale il Comune si è impegnato a non sostenere finanziariamente o con patrocini eventi e/o manifestazioni e/o società di qualsiasi natura che pubblicizzino il gioco con apparecchi con vincita di denaro o le realtà con cui si effettua ed a non locare spazi di proprietà comunale per l'utilizzo di tali giochi.

3. L'installazione delle strutture e degli impianti pubblicitari è subordinata all'espletamento in proprio di tutti gli iter amministrativi per l'acquisizione delle specifiche autorizzazioni ai sensi del regolamento comunale ed al pagamento dell'imposta comunale di pubblicità.

4. L'Appaltatore deve garantire la possibilità agli utenti associativi di esercitare la propria pubblicità cartellonistica, fonica e luminosa nelle ore prenotate presso l'impianto sportivo.

5. Al Comune devono essere riservati adeguati spazi per pubblicizzare in forma gratuita le proprie manifestazioni o iniziative.

Art. 21. Trasmissione documentazione

1. L'Appaltatore è tenuto a inviare annualmente al Comune:

- entro il 31 gennaio la quietanza di pagamento per l'anno in corso della polizza assicurativa nonché le eventuali variazioni della polizza stessa;
- entro il 31 gennaio la dichiarazione del tecnico competente, nominato dall'Appaltatore, attestante la completa ottemperanza alle norme di sicurezza e le relative certificazioni aggiornate in copia;

- entro il 30 aprile il rendiconto annuale dell'esercizio precedente relativo alla gestione dell'impianto sportivo compilando la scheda di autorilevazione, la scheda di rendicontazione (predisposte dal Comune) comprendente la parte relativa agli incassi delle tariffe per l'utilizzo dell'impianto sportivo;
- entro il 30 giugno la relazione illustrativa delle attività svolte nell'anno sportivo appena concluso con indicazione di tutti i dati utili alla verifica della gestione del servizio in coerenza con quanto rendicontato dal punto di vista economico tra cui: l'utilizzo degli impianti da parte degli utenti, le attività e manifestazioni svolte, l'elenco dei dipendenti, incaricati e volontari comunque e a qualsiasi titolo impiegati nella gestione, le manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate, le eventuali indagini di rilevazione di qualità del servizio svolte.

2. L'Appaltatore si impegna altresì a fornire in qualsiasi periodo dell'anno ogni informazione e documento attestante l'esecuzione degli obblighi contrattuali.

Art. 22. Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 26 della L.P. 2/2016, è ammesso il subappalto, fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. Il subappalto è consentito limitatamente allo svolgimento delle attività di apertura e custodia, preparazione del campo, pulizia, manutenzione e comunicazione e diffusione delle informazioni per la fruizione dell'impianto sportivo.

2. Con riferimento alla gestione della comunicazione e diffusione delle informazioni, non costituisce subappalto l'eventuale sub-affido di una porzione di azioni e attività accessorie e strumentali, quali stampa del materiale grafico predisposto dall'Appaltatore, acquisto di spazi e/o banner pubblicitari, campagne di sponsorizzazione social e attività similari.

3. L'Appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato articolo 26 della L.P. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

4. Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla Stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

5. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 105, comma 14, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,

applicabile a seguito di rinvio operato dall'articolo 26, comma 5, dalla L.P. 2/2016, si specifica che "il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente."

6. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, della L.P. 2/2016, la Stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:

- a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;
- b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'Appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
- c) il subappaltatore trasmette alla Stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
- d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la Stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.

7. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, i subappaltatori sono tenuti nei casi previsti a produrre le dichiarazioni e la documentazione previste dall'articolo 2 del D.P.P. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa. Fino all'acquisizione delle dichiarazioni previste dal citato articolo 2 del D.P.P. 8 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., l'amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo al soggetto interessato, senza diritto per lo stesso al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

8. L'elenco prodotto dall'Appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della

stipula del contratto, viene utilizzato dalla Stazione appaltante per i controlli di competenza.

9. Ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della L.P. 2/2016, l'Appaltatore deve comunicare alla Stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La Stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'Appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

10. L'Appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D.Lgs. 159 del 2011.

11. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.

Art. 23. Obblighi del Comune

1. Il Comune si assume i seguenti obblighi:

- a)** cooperare per agevolare l'espletamento della gestione dell'impianto sportivo da parte dell'Appaltatore con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali;
- b)** comunicare all'Appaltatore, con congruo anticipo, gli interventi tecnici ed amministrativi, comprese le modifiche ai regolamenti comunali che possano in qualche modo influire sulle attività dell'impianto sportivo;
- c)** trasmettere all'Appaltatore la scheda di cui all'articolo 21 ed il piano tariffario, deliberato annualmente dal Comune;
- d)** effettuare sopralluoghi e controlli sulla gestione dell'impianto sportivo, attraverso propri incaricati, come meglio specificato nell'articolo 24;
- e)** liquidare il corrispettivo per la gestione del centro sportivo e lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto secondo quanto definito dall'articolo 15 del presente Capitolato;

Art. 24. Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La Stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. A tal fine il Comune svolge controlli e verifiche costanti, con cadenza periodica almeno annuale, sulla qualità delle attività principali e complementari per la gestione dell'impianto sportivo al fine di verificare il raggiungimento dei livelli qualitativi minimi di servizio stabiliti, adottando lo strumento delle check list di cui all'allegato C "Check list del livello di qualità del servizio di custodia e di pulizia" del presente Capitolato. Le check list possono essere aggiornate dal Comune nel corso della gestione, senza modifica del contratto, previa comunicazione all'Appaltatore.

2. L'Appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile le attività di verifica.

3. La Stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi

contrattuali in forma scritta e l'Appaltatore è chiamato a rispondere alla Stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'articolo 34.

4. La Stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempimenti contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 25. Tutela dei lavoratori e condizioni economico-normative da applicare al personale

1. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

2. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della L.P. 2/2016 e s.m., nonché della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti degli impianti sportivi ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

3. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento forma la quota (c.d. "indennità appalto") che è riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto, oggetto del presente Capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.

4. Qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità di appalto non viene incrementata. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'Appaltatore, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

5. Tutto il personale impiegato deve essere in regola con le disposizioni di cui al D.Lgs. 39/2014 (decreto antipedofilia).

6. L'Appaltatore risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario e si impegna a fare osservare a tutti gli addetti alla gestione e ai coadiutori la massima diligenza nell'utilizzazione e nella conservazione di strutture, impianti, attrezzature e dotazioni varie.

7. L'Appaltatore prende atto che in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento, approvato con deliberazione della Giunta comunale dd. 18.12.2016 n. 250 e s.m.i., da parte dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore accertati dal

Comune, il Comune stesso, previa instaurazione del contraddittorio, ha la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore con tutte le conseguenze a carico di quest'ultimo previste dalla normativa vigente per il caso di risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore.

Art. 26. Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto

1. Avendo riguardo alle disposizioni recate dall'articolo 32, comma 2, della L.P. 2/2016, che richiama l'articolo 70 della direttiva 2014/24/UE, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, in caso di cambio di gestione dell'appalto, si stabilisce per l'Appaltatore l'obbligo di effettuare, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto, per permettere di attuare un percorso finalizzato alla promozione della stabilità occupazionale e del livello retributivo complessivo del personale impiegato nella gestione uscente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore o collaboratore. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 32, comma 1, della L.P. 2/2016 e dall'articolo 19 del presente Capitolato e se sono previste cessazioni connesse al cambio appalto, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, contemperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti, fermo restando che è garantita ai soli fini economici la conservazione della anzianità maturata. Se il confronto produce accordo tra le Parti esse sottoscrivono il relativo verbale. In caso di dissenso le Parti redigono un verbale di mancato accordo dove, tra l'altro, l'appaltatore indica i motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali non assume il personale precedentemente impiegato nell'appalto. In entrambi i casi copia del verbale è inviato dall'Appaltatore alla Stazione appaltante prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto.

Art. 27. Sicurezza

1. L'Appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.

3. L'Appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato.

4. L'Appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

5. L'impianto sportivo deve essere dotato, a cura dell'Appaltatore, di defibrillatore semiautomatico al fine di permettere alle società e associazioni sportive il rispetto dell'articolo 5 del D.M. 24.04.2013 e ss.mm.

Art. 28. Disposizioni anti COVID - 19

1. Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, l'Appaltatore è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti

di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, come stabilito nel DUVRI.

2. I costi diretti derivanti dall'applicazione di dette misure sono riconosciuti dalla Stazione appaltante all'Appaltatore quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il periodo di applicazione delle stesse, mediante modifica del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera a), della L.P. 2/2016 e ss.mm.

Art. 29. Garanzia

1. Per la disciplina della garanzia si applica l'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'Appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante deve essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento". Tale scheda tecnica deve riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati del Comune di Trento per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione servizio", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG.
6. La Stazione appaltante non accetta garanzie non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla Stazione appaltante.

Art. 30. Inagibilità dell'impianto

1. Qualora per l'esecuzione di lavori straordinari e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune l'impianto sia reso o rimanga inagibile, nessuna indennità o compenso, per nessun titolo o motivo, possono essere richiesti dall'Appaltatore al Comune.
2. Nessun indennizzo è altresì dovuto dal Comune all'Appaltatore qualora l'impianto si renda inagibile per eventi imputabili a causa di forza maggiore o a caso fortuito.

Art. 31. Elezione di domicilio dell'Appaltatore

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso la sede legale dell'Appaltatore ovvero presso il domicilio digitale (PEC) avvalendosi degli strumenti informatici ai

sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).

Art. 32. Vicende soggettive dell'Appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore, di cui all'articolo 27, comma 2, lettera d), punto 2, della L.P. 2/2016, la Stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'articolo 24 della L.P. 23/1990.

Art. 33. Obblighi assicurativi

1. L'Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la Stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della Stazione appaltante, sia dell'Appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'Appaltatore viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
3. La Stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.
4. A tale scopo l'Appaltatore si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la Stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.
5. L'Appaltatore è tenuto alla stipula, con una compagnia di assicurazione primaria e per l'intera durata del contratto, di una polizza di Responsabilità Civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente appalto per qualsiasi danno che possa essere arrecato all'impianto sportivo, ai dipendenti e ai collaboratori del Comune e dell'Appaltatore nonché ai terzi con riferimento ai servizi erogati.
6. Il massimale di polizza non può essere inferiore per ciascun sinistro a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) sia per la garanzia di Responsabilità civile verso terzi e di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) che per la garanzia di responsabilità civile verso i dipendenti della ditta stessa.
7. In tale polizza, della quale deve essere prodotta ed inviata una copia al Comune prima della stipulazione del contratto con l'indicazione dell'avvenuto pagamento del premio, il Comune deve risultare espressamente incluso nel novero dei terzi. Nel caso in cui la polizza venga sottoscritta per periodi inferiori alla durata del contratto, la stessa deve essere rinnovata di volta in volta sino al termine del rapporto contrattuale, presentando copia delle relative quietanze di pagamento del premio assicurativo annuale (o secondo la periodicità prevista dalla polizza) al Comune.
8. Tale copertura assicurativa, che deve avere durata pari a quella dell'appalto, eventualmente prorogabile su richiesta del Comune, e comunque sino a completa ed esatta esecuzione, deve espressamente considerare quali terzi anche i dipendenti del Comune.
9. Resta comunque ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore per danni eventualmente non coperti dalla polizza, per le parti di danno in franchigia, ovvero gli eventuali maggiori danni eccedenti il massimale di garanzia della polizza. Comunque ed in qualsiasi caso tutte le responsabilità per eventuali danni connessi alla gestione del servizio, sono a carico dell'Appaltatore, a prescindere dai massimali assicurativi.

10. Rimane a carico del Comune la copertura dei rischi strettamente connessi alla proprietà dell'impianto e delle strutture annesse (danneggiamenti accidentali, dolosi o derivanti da atti vandalici o da furti) mentre il gestore provvederà ad assicurare i beni mobili e le attrezzature di sua proprietà. Nella polizza di assicurazione deve essere inserita la rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'articolo 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge ed a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento contro il responsabile medesimo.

11. Il Comune non può in alcun modo essere considerato depositario delle attrezzature e dei materiali in genere di proprietà dell'Appaltatore che si trovino nei locali dell'impianto sportivo, per cui solo a quest'ultimo spetta la loro custodia e conservazione, restando così il Comune esonerato da ogni responsabilità per furti, danneggiamenti, incendi o altre cause.

Art. 34. Regime delle inadempienze e penalità

1. Qualora siano rilevate significative inadempienze dell'Appaltatore nell'esecuzione di quanto stabilito nel contratto o nella corrispondenza con il progetto di gestione presentato in sede di gara e/o nell'uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e alle disposizioni presenti e future emanate dal Comune, senza peraltro incorrere in una delle cause di risoluzione del contratto, il Comune procede alla contestazione formale dei fatti rilevati .

2. L'Appaltatore può presentare osservazioni e controdeduzioni nel termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla contestazione.

3. Il Comune, acquisite le controdeduzioni eventualmente prodotte dall'Appaltatore, a suo insindacabile giudizio, entro 20 (venti) giorni dalla contestazione, comunica all'Appaltatore l'esito finale della sua valutazione:

a. positiva, in quanto gli elementi giustificativi presentati sono stati ritenuti congrui e sufficienti;

b. negativa, in assenza di controdeduzioni, oppure qualora gli elementi giustificativi presentati siano stati ritenuti insufficienti a giustificare la mancanza contestata. In questo caso il Comune si riserva di applicare le penali di seguito elencate, valutata al riguardo la gravità e la frequenza degli inadempimenti ed il disservizio arrecato, fatta salva l'applicazione delle diverse e/o ulteriori sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la responsabilità per ulteriori danni che il Comune avesse a subire a causa dell'inadempimento stesso.

4. Nel caso in cui l'Appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia ai sensi dell'articolo 29 del presente Capitolato.

5. In particolare le penali, fino ad un importo massimo di € 1.000,00 (mille/00), verranno applicate nei seguenti casi:

- carenze gestionali che si traducano in un disservizio arrecato all'utenza: da € 100,00 (cento) a € 1.000,00 (mille);
- violazioni di normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza o ambientale: da € 500,00 (cinquecento) a € 1.000,00 (mille);
- ritardata o mancata realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria necessari al decoro dell'impianto: da € 100,00 (cento) a € 1.000,00 (mille);

- mancata produzione di documentazione e comunicazioni entro i termini fissati dal presente Capitolato o comunque indicati dal Comune: € 20,00 (venti) per ogni giorno di ritardo;
- mancato rispetto dei livelli qualitativi minimi di servizio, riscontrato a seguito di controlli e verifiche ai sensi del precedente articolo 24: da € 50,00 (cinquanta) a € 500,00 (cinquecento);
- ritardo nell'esecuzione di un intervento o adempimento posto a carico dell'Appaltatore ai sensi del presente Capitolato a seguito di richiesta del Comune di ottemperare: 30,00 (trenta) euro per ogni giorno di ritardo;
- mancato rispetto di ogni altro obbligo previsto dalla legge o dal presente Capitolato o dall'offerta tecnica: da € 100,00 (cento) a € 1.000,00 (mille).

6. L'Appaltatore è sempre e comunque tenuto ad attuare gli interventi necessari per risolvere le inadempienze contestate.

7. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo netto contrattuale, la Stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 35, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

9. Anche a seguito dell'applicazione di penalità la Stazione appaltante mantiene inalterato il diritto all'azione risarcitoria quando ne ricorrano le condizioni.

Art. 35. Risoluzione

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'articolo 108, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 nei seguenti casi:

- frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- ingiustificata sospensione del servizio;
- subappalto non autorizzato;
- mancato rispetto di quanto offerto ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della L.P. 2/2020;
- cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'articolo 37 del presente Capitolato;
- non aver iniziato o concluso l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 30 giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla Stazione appaltante;
- mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- riscontro, durante le verifiche eseguite dalla Stazione appaltante presso l'Appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla Stazione appaltante stessa, in conformità all'articolo 24, comma 3, del presente Capitolato;
- applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'articolo 34, comma 7, del presente Capitolato;

- venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- grave violazione degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento di cui all'articolo 46.

3. In tutti i casi di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tali da compromettere il servizio, o qualora l'Appaltatore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il responsabile dell'esecuzione procede alla motivata contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnandogli un termine per presentare le proprie controdeduzioni o eseguire gli adempimenti contestati.

4. Il responsabile dell'esecuzione, se ritiene di non accogliere le controdeduzioni, o in mancanza di esse, o perdurando il grave inadempimento, procede alla risoluzione.

5. Nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore, nulla è dovuto allo stesso e resta fermo il diritto del Comune di agire per il risarcimento dei danni, nonché di rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore o sulla cauzione.

6. Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti ed il Comune non addivenga alla risoluzione del contratto, il Comune stesso procede d'ufficio a sanare le inadempienze contestate ordinando ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Appaltatore, al quale sono addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune, anche mediante escussione totale o parziale della cauzione presentata.

Art. 36. Recesso

1. Per la disciplina del recesso dal contratto si applica l'articolo 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.

Art. 37. Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, lettera d), punto 2, della L.P. 2/2016.

2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla Stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla Stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la Stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la Stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

3. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'articolo 26, comma 12, della L.P. 2/2016.

Art. 38. Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'articolo 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.

Art. 39. Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'articolo 27 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e ss.mm.

Art. 40. Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'articolo 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 41. Restituzione

1. Alla scadenza del contratto di appalto o in caso di risoluzione o revoca dello stesso, l'impianto sportivo deve essere restituito al Comune in buone condizioni, salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso ed alla vetustà e con tutte le migliorie eventualmente eseguite senza nulla pretendere.

2. Alla scadenza deve essere redatto, in contraddittorio tra le parti, verbale di restituzione dell'impianto sportivo, che attesti la ricognizione dello stato di consistenza e di esistenza dell'impianto, nel quale devono essere evidenziati eventuali danni all'impianto sportivo e dal quale si evinca lo stato di conservazione delle strutture. Eventuali danni devono essere risanati dall'Appaltatore entro 30 (trenta) giorni o direttamente dal Comune con parziale escussione della cauzione.

3. Il verbale di restituzione, redatto anche con materiale fotografico attestante lo stato dei luoghi, è sottoscritto dal Comune e dall'Appaltatore e ad esso sono allegate le certificazioni e le autorizzazioni in originale richieste dalla legge relative alla struttura edilizia e agli impianti tecnologici presenti nell'impianto sportivo nonché i manuali d'uso di ogni attrezzatura impiantistica eventualmente installata o modificata durante la gestione, consegnate dall'Appaltatore.

Art. 42. Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 5, del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento si indica quale responsabile del procedimento la Dirigente del Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita.

2. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

3. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'Appaltatore.

4. All'Appaltatore è proibito rivolgersi ad altre persone che non siano il responsabile ed i

collaboratori dallo stesso incaricati.

5. È altresì impedito ad altri organi o figure soggettive del Comune di ingerirsi nella gestione del presente atto.

Art. 43. Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il Comune di Trento, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'articolo 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'Appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della Stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'Appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati. Il rapporto è disciplinato da specifico atto di nomina predisposto dal Titolare del trattamento (Comune di Trento) da stipularsi tra Comune di Trento e Appaltatore.

3. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considera revocata a completamento dell'incarico.

Art. 44. Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010.

2. L'Appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:

"Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Trento, identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Trento (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al Comune di Trento (...).".

3. L'Appaltatore deve comunicare alla Stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011.

4. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. La Stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'Appaltatore ed i subappaltatori e i

subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

6. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Appaltatore comunica alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla Stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

7. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

8. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

9. L'elenco prodotto dall'Appaltatore prima della stipula del contratto di appalto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice e dalla Direzione dell'esecuzione del contratto per i controlli di competenza. Ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della L.P. 2/2016, l'Appaltatore deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali servizi. La mancata comunicazione delle predette informazioni comporta la sospensione dei termini per le autorizzazioni al subappalto e può costituire motivo, imputabile all'Appaltatore, per la sospensione dei servizi.

Art. 45. Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente all'Amministrazione comunale ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'Appaltatore inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia

all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Amministrazione comunale ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.

Art. 46. Codice di comportamento

1. A norma dell'articolo 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento approvato con deliberazione della Giunta comunale 28.12.2016 n. 250 - rinvenibile sul sito dell'Amministrazione (www.comune.trento.it) – i contenuti del predetto Codice si applicano per quanto compatibili nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'affidatario. Nel contratto è inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

Art. 47. Spese contrattuali e registrazione contratto

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Appaltatore.
2. Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Art. 48. Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la Stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diventa operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso sono pagate all'Appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 49. Disposizioni finali

1. L'Appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Capitolato.
2. Per quanto non previsto dal presente Capitolato, si rinvia alle norme vigenti in materia.

**Appalto del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale
per il gioco del calcio "Mirko Bonetti"**

Relazione Tecnica Illustrativa

- **Premessa**
- **Inquadramento Catastale**
- **Consistenza Impianto Sportivo**
- **Istruzioni d'uso e di manutenzione di dettaglio per tale impianto sportivo**
- **Manutenzione generale a carico dell'Appaltatore**

PREMESSA


Il Comune di Trento è proprietario di un impianto sportivo per il gioco del calcio posto in via R. Lunelli n. 8.

L'impianto sportivo è composto da un campo da calcio in erba sintetica servito da una palazzina servizi adibita a spogliatoi, magazzino, locale tecnico e locale a disposizione.



INQUADRAMENTO CATASTALE

L'impianto sportivo ricade sulla particella edificiale 7214 C.C. Trento



CONSISTENZA DELL'IMPIANTO SPORTIVO

L'impianto sportivo è composto da:


- campo da calcio con fondo in erba naturale e dotato di impianto di illuminazione completo di porte da calcio;
- palazzina servizi adibita a spogliatoi, magazzino, locale tecnico, locale a disposizione;
- tribuna prefabbricata in metallo.

A) CAMPO DA CALCIO - DESCRIZIONE DI DETTAGLIO -

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Fondo da gioco | Erba sintetica completo di porte da calcio Dimensioni circa 50 ml. x 35 ml. | |
| Illuminazione esterna | nr. 4 pali con 6 fari led ciascuno | |
| Ultimi interventi rilevati | Anno 2019/21 rifacimento completo del campo da gioco e realizzazione palazzina servizi | |

B) PALAZZINA SERVIZI

PARCHEGGIO PUBBLICO



CAMPO DA CALCIO

Descrizione

| Locale | Superficie |
|---------------------------------------|---|
| Sala a disposizione | 40.63 mq. |
| Servizi per il pubblico e wc | 8.97 mq. 3.42 mq. 1.79 mq. 1.81 mq. |
| Magazzino | 24.41 mq. |
| Locale tecnico | 15.16 mq. |
| Spogliatoio arbitro e pronto soccorso | 8.02 mq. 3.70 mq. 3.56 mq. |
| Spogliatoio atleti con docce e wc | 19.83 mq. 3.98 mq. 7.16 mq. 3.58 mq. |
| Spogliatoio atleti con docce e wc | 19.83 mq. 4.26 mq. 7.16 mq. 3.68 mq. |

Istruzioni d'uso e di manutenzione di dettaglio per tale impianto sportivo

EDIFICIO - STRUTTURA

1. In merito all'**allaccio delle acque nere** si segnala la necessità di far eseguire un intervento di pulizia con l'ausilio di ditta specializzata, almeno annualmente o nel caso di elevata attività con frequenza maggiore, della valvola di non ritorno, del pozzetto fognario e delle tratte di tubazioni che dall'edificio si collegano al ramale principale attraversando l'attiguo parcheggio tra via Lunelli e via Guardini.
La pulizia risulta essenziale vista la poca pendenza delle tubazioni delle acque nere dovuta alla poca profondità alla quale si trova il ramale principale presente sotto la carreggiata stradale di via Guardini. La suddetta poca profondità ha infatti imposto l'esigenza di apporre all'interno del pozzetto posto sul lato nord del parcheggio all'angolo tra via Lunelli e via Guardini una valvola di non ritorno che necessita di sovente pulizia eseguita da ditta professionale al fine di garantirne l'efficacia e l'efficienza.
2. In merito al sistema di **smaltimento delle acque bianche** si segnala l'esigenza di provvedere, sempre con l'ausilio di ditta specializzata della pulizia almeno semestrale, se non con più frequenza, delle gronde in copertura.
Tale esigenza scaturisce dalla presenza numerose piante presso il parcheggio tra via Lunelli e via Guardini che sovrastano la quota all'estradosso dell'edificio e che, con la caduta di fiori e/o foglie che si depositano presso le gronde, possono inficiare il sistema di smaltimento delle acque bianche caratterizzato da una trincea drenante realizzata presso il lato est dell'edificio nell'area di pertinenza dell'attiguo campo da calcio.

EDIFICIO – IMPIANTI (impianto elettrico e impianti speciali)

1. Utenze elettriche, telefoniche e rete dati

Gli impianti elettrici della palazzina spogliatoi e servizi, nonché le torri faro del campo, l'impianto di irrigazione sono derivati da un'unica utenza con potenza contrattuale 16,0Kw alla tensione di 400/230V.

A valle della stessa utenza è connesso il contatore per la produzione dell'impianto fotovoltaico.

Sono stati inoltre predisposti i cavidotti vuoti fino al confine di proprietà per consentire una futura connessione alla fibra ottica o alla rete telefonica, da attivare se necessaria a cura del Gestore.

2. Impianti elettrici "ordinari"

Gli impianti elettrici installati nello stabile sono soggetti ai criteri manutentivi previsti dalla vigente normativa come le verifiche periodiche dell'impianto di messa a terra, la prova degli interruttori differenziali, il controllo dell'autonomia delle lampade di emergenza ecc.

Il quadro consegna con il gruppo misura per l'energia elettrica SET è posizionato lungo la recinzione verso l'edificio della Curia in via Lunelli, con gruppo misura accessibile dall'esterno e interruttore generale accessibile dallo sportello interno.

Il quadro generale e l'impianto fotovoltaico sono dislocati nel locale magazzino/lavanderia e gli spogliatoi sono dotati di un proprio quadro con le relative protezioni. Nel locale magazzino/ lavanderia sono posizionati i comandi di accensione dei fari del campo e dell'impianto di irrigazione. Le luci perimetrali dell'edificio sono controllate da orologio e relè crepuscolare.

3. Impianti "speciali"

E' installato un **impianto di rivelazione intrusione** dotato di modem GSM con possibilità di chiamata

L'impianto è dotato di due chiavi di inserzione/ disinserzione a combinazione numerica con la possibilità di impostare 2 codici diversi, uno per il locale "sala", con tastiera situata nel locale stesso e uno per i locali spogliatoi con tastiera situata nel locale spogliatoi arbitro al fine di garantire la massima flessibilità di utilizzo.

Sulla copertura dello stabile è installato un **impianto fotovoltaico** costituito da 21 pannelli da 280 Wp per una potenza installata di 5,88 Kw
L'impianto rientra nelle normali manutenzioni previste per questa tipologia di impianto.

EDIFICIO - IMPIANTI IDRICO-SANITARI E TERMO-IDRAULICI

1. **Utenza del gas metano** - L'impianto di adduzione del gas deriva dalla linea interrata sotto il marciapiede proveniente dal contatore che si trova nell'apposito alloggiamento a metà di via Lunelli.
2. **Utenza dell'acqua potabile** - L'impianto di adduzione dell'acqua potabile ad uso sanitario, viene prelevata da una diramazione dell'acquedotto di proprietà di Novareti in corrispondenza del cancello d'entrata da via Lunelli n. 8. In questo punto è presente un pozzetto dove è alloggiato il contatore dell'acqua e le relative valvole di chiusura.

3. Impianti

Il **generatore di calore** installato nel locale tecnico dello stabile con accesso dal parcheggio, è soggetto ai criteri manutentivi previsti dalla vigente normativa come il controllo della combustione e l'aggiornamento del libretto d'impianto.

Nel locale caldaia, è stato installato il quadro elettrico con la relativa centralina che termoregola il funzionamento dell'impianto di riscaldamento e la macchina di ricambio d'aria. Inoltre nello stesso locale sono predispose tutte le partenze di tutti i circuiti di riscaldamento, le montanti della distribuzione dell'impianto sanitario e la centralina per la gestione dell'impianto solare.

Ogni locale è dotato di ventilconvettori a soffitto (a seconda del volume), le cui velocità e gli orari di funzionamento sono gestiti direttamente dalla centralina nel locale caldaia; mentre i relativi bagni sono dotati da normali termosifoni.

Solamente nei 3 spogliatoi e nei relativi bagni è presente l'impianto per il solo ricambio d'aria, le cui ore di funzionamento sono da inserire nella centralina a corredo del quadro della centrale termica.

In copertura sono installati n. 4 **pannelli solari termici**.

4. Oneri di manutenzione periodica ordinaria

Le manutenzioni ordinarie da effettuarsi periodicamente sono le seguenti:

- a) da parte di una ditta autorizzata e specializzata effettuare il controllo di rendimento della combustione con l'aggiornamento del libretto d'impianto;
- b) pulizia filtri (la cadenza dipende dal tipo di utilizzo degli spogliatoi, comunque almeno una volta all'anno) dei ventilconvettori;
- c) pulizia filtri (la cadenza dipende dal tipo di utilizzo degli spogliatoi, comunque almeno una volta all'anno) della macchina per il ricambio dell'aria;
- d) a seconda dell'uso nella stagione estiva, prevedere la copertura dei pannelli solari in copertura mediante personale autorizzato e formato che deve salire in copertura in sicurezza agganciandosi alla linea vita presente in copertura con tutte le precauzioni, per evitare il surriscaldamento del liquido termovettore.

CAMPO DA CALCIO

1. Sull'area del campo da calcio è presente un **manto in sintetico certificato** così come disposto dalla L.N.D. (Lega Nazionale Dilettanti).
Come previsto dalle schede tecniche, per garantirne la relativa funzionalità, è necessario effettuare una corretta manutenzione al manto con spazzolatura con apposite macchine dei filamenti ed eventuale aggiunta di idoneo intaso prestazionale. Tali lavorazioni dovrebbero essere eseguite da ditte specializzate che forniscano materiali e mezzi idonei ad esplicitare al meglio le operazioni manutentive;
2. presso l'area di gioco del campo da calcio è presente (come da indicazione della L.N.D.) un **impianto irriguo** con funzionamento manuale (centralina presente presso il locale magazzino dell'edificio), composto da irrigatori che funzionano a turno per un ciclo completo che può variare da 15 a 25 minuti, da una vasca di accumulo (realizzata a causa della pressione insufficiente della rete idrica in questa zona) e da un pozzetto con

elettrovalvole entrambi interrati presso l'angolo sud ovest dell'area in prossimità del campo di gioco.

L'impianto irriguo deve essere regolarmente revisionato, scaricato prima del periodo invernale e caricato alla ripresa delle attività, al fine di garantirne la continuità di funzionamento. Per la manutenzione/revisione si auspica l'intervento di ditte specializzate.

Si segnala che per l'approvvigionamento idrico dell'impianto irriguo è stato richiesto e posato da Novareti apposito ulteriore contatore dell'acqua ubicato accanto a quello relativo all'utenza dell'edificio e pertanto presente nel pozzetto in corrispondenza del cancello d'entrata da via Lunelli n. 8.

DOTAZIONE ATTREZZATURE

1. Presso l'area di gioco del campo da calcio sono presenti:
 - due panchine arbitri fisse,
 - due porte da calcio fisse,
 - quattro porte mobili che vanno utilizzate con tutte le precauzioni, apponendo in modo idoneo le zavorre (presenti presso il locale magazzino dell'edificio) e assicurandone pertanto adeguato e corretto utilizzo.
2. Presso il basamento delle torri faro e presso le colonnine dei contatori relativi alle utenze gas ed energia elettrica sono presenti, sulle ante mobili dei cancelli, idonei paracolpi certificati. Gli stessi sono soggetti ad usura pertanto devono periodicamente essere sottoposti a valutazione di integrità con l'eventuale sostituzione/integrazione.
3. Presso l'area attigua alla sede associativa è stata riposizionata la tribuna.

Manutenzione generale a carico dell'Appaltatore

A) Manutenzione ordinaria sugli edifici

Rientrano tra gli interventi di manutenzione ordinaria sugli edifici tutti gli interventi volti ad effettuare una corretta e diligente conduzione delle strutture che ne garantiscano l'efficienza e la durata nel tempo; in modo esemplificativo, ma non esaustivo, tali interventi riguardano la tinteggiatura delle pareti e degli infissi interni, la sostituzione dei vetri, la riparazione o sostituzione di serrature, maniglie, rubinetterie, la registrazione dei serramenti interni ed esterni, la verniciatura di ringhiere, parapetti e recinzioni, ed in genere tutte le riparazioni che possono essere fatte sul posto con normali mezzi d'opera e materiali di consumo.

E' inoltre cura dell'Appaltatore provvedere all'aggiornamento di tutte le certificazioni relative alla sicurezza dell'edificio e degli impianti (es. impianto di terra, etc.), nonché redigere e tenere aggiornati i Registri di manutenzione degli impianti (manutenzione programmata degli impianti elettrici)

B) Manutenzione ordinaria del verde

Rientrano tra gli interventi di manutenzione ordinaria dei campi sportivi in erba e delle aree verdi limitrofe, le operazioni di controllo generale dell'area, il controllo degli impianti di irrigazione, la pulizia delle aree verdi, lo sfalcio dei tappeti erbosi, il ripristino del terreno di gioco, la concimazione, la rullatura, la sabbatura, il passaggio con rete livellatrice, la spazzolatura o aspirazione, la scarificazione, l'arieggiatura del tappeto erboso, la sarchiatura delle aiuole, il trattamento fitosanitario e il diserbo manuale (nel rispetto dei vincoli normativi vigenti), il controllo e la manutenzione dell'irrigazione, la risemina dei tappeti erbosi, la posa dei teli antipioggia e antineve ove necessari, lo sgombero neve dal campo di gioco, la raccolta differenziata dei materiali di risulta ed il successivo conferimento al punto di raccolta.

Ai sensi della deliberazione consiliare 25.09.2019 n. 139 si dovrà utilizzare per la manutenzione delle aree verdi e dei parchi e giardini pubblici prodotti certificati per l'utilizzo in agricoltura biologica, che siano stati registrati anche per l'uso in aree pubbliche, salvo il manifestarsi di casi di parassiti e patologie per cui è prescritta la lotta obbligatoria o che siano dichiarati pericolosi o nocivi per la salute pubblica per i quali saranno applicate le apposite procedure di emergenza stabilite dall'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari e dall'Ufficio fitosanitario provinciale;

Nelle attività di manutenzione delle aree verdi, l'Appaltatore si impegna ad effettuare esclusivamente interventi ecocompatibili, nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico (nel rispetto dei vincoli normativi vigenti),

C) Interventi dovuti a scadente manutenzione

Rientrano a carico dell'Appaltatore tutti gli accorgimenti e le riparazioni dovuti ad un non corretto utilizzo degli immobili o delle loro componenti, indipendentemente dal fatto che esse possano configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria.

D) Interventi di somma urgenza

E' inoltre a carico dell'Appaltatore ogni e qualunque intervento di somma urgenza, eventualmente anche a carattere provvisorio, al fine di assicurare la continuità del servizio in tutta sicurezza.

INTERVENTI SUGLI EDIFICI A CARICO DELL'APPALTATORE PREVIA COMUNICAZIONE AL COMUNE DI TRENTO

E) Manutenzione straordinaria sugli edifici

Rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici tutti gli interventi di riparazione o sostituzione di componenti significativi deteriorati per vetustà o per evento imprevedibile, in modo da mantenere l'edificio e gli impianti tecnologici nello stato idoneo per servire alla destinazione d'uso. Sono inoltre da considerarsi manutenzione straordinaria la messa a norma di parti edilizie o di impianti in relazione a leggi o regolamenti entrati in vigore dopo la data di sottoscrizione del contratto d'appalto. Ogni intervento effettuato sugli impianti deve essere eseguito e certificato ai sensi del D.M. n. 37/2008.

INTERVENTI SUGLI EDIFICI PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL COMUNE DI TRENTO

F) Manutenzione migliorativa sugli edifici

Rientrano tra gli interventi di manutenzione migliorativa tutte le opere che, pur non necessarie al mantenimento dell'edificio così come originariamente concepito, sono finalizzate ad un miglior utilizzo dello stesso mediante variazioni distributive dei locali (spostamento dei tramezzi, apertura di nuovi passaggi, etc.) o per implementazioni dell'impiantistica (installazione dei condizionatori, modifica o implementazione dei corpi illuminanti, impianto anti-intrusione etc.).



G) Interventi di ristrutturazione edilizia

Rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia quelli rivolti ad adeguare l'edificio a nuove e diverse esigenze, anche con cambio di destinazione d'uso; è compresa la possibilità di variare l'impianto strutturale interno e distributivo dell'edificio, modificandone l'aspetto architettonico, formale, i tipi e il modo d'uso dei materiali, purché le metrature perimetrali non vengano demolite.


H) Interventi di demolizione e ricostruzione

Rientrano gli interventi di demolizione dei manufatti esistenti e la loro ricostruzione su sedime o con volumetria diversi dai precedenti


CAMPO CALCIO SOLTERI PLANIMETRIA GENERALE



CAMPO CALCIO SOLTERI
PALAZZINA SERVIZI



PARCHEGGIO PUBBLICO



CAMPO DA CALCIO

ELENCO BENI MOBILI

**ATTREZZATURE PRESENTI
PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO "MIRCO BONETTI" DI VIA SOLTERI**

- nr. 1 PANCA SEMPLICE METALLO (cod. inv. 100610)
- nr. 1 PANCA SEMPLICE METALLO (cod. inv. 100611)
- nr. 1 PANCA SEMPLICE METALLO (cod. inv. 100612)
- nr. 6 PANCA SEMPLICE METALLO (senza cod. inv.)
- nr. 2 PANCHINE ARBITRI FISSE (senza cod. inv.)
- nr. 2 PORTE FISSE (senza cod. inv.)
- nr. 4 PORTE MOBILI CON RELATIVE ZAVORRE (senza cod. inv.)

CHECK LIST: verifica del livello del servizio di spogliatoi e campo da calcio

| IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE MIRKO BONETTI SITO IN LOCALITA' SOLTERI | | | | | | |
|--|------------------------------|----|---|--|--------------|-----------------|
| impianto: | | | | | | |
| data: | | | | | | |
| verificatore: | Referente Società | | | | | |
| | attività/oggetto di verifica | n° | parametro | valore tra 0,0 e 1,0 0 = non conforme 1,0 = conforme | coefficiente | valore verifica |
| SPOGLIATOIO ATLETI 1 | pavimenti | 1 | polvere/rifiuti/sporcizia | 0 | 2 | 0 |
| | | 2 | macchie / impronte | 0 | 2 | 0 |
| | pareti | 3 | Macchie / impronte / segni | 0 | 2 | 0 |
| | | 4 | danneggiamenti | 0 | 5 | 0 |
| | soffitto | 5 | ragnatele | 0 | 2 | 0 |
| | | 6 | percolazioni, muffa | 0 | 2 | 0 |
| SPOGLIATOIO ATLETI 2 | pavimenti | 7 | polvere/rifiuti/sporcizia | 0 | 2 | 0 |
| | | 8 | macchie / impronte | 0 | 2 | 0 |
| | pareti | 9 | Macchie / impronte / segni | 0 | 2 | 0 |
| | | 10 | danneggiamenti | 0 | 5 | 0 |
| | soffitto | 11 | ragnatele | 0 | 2 | 0 |
| | | 12 | percolazioni, muffa | 0 | 2 | 0 |
| SPOGLIATOIO ARBITRO | pavimenti | 13 | polvere/rifiuti/sporcizia | 0 | 2 | 0 |
| | | 14 | macchie / impronte | 0 | 2 | 0 |
| | pareti | 15 | Macchie / impronte / segni | 0 | 2 | 0 |
| | | 16 | danneggiamenti | 0 | 5 | 0 |
| | soffitto | 17 | ragnatele | 0 | 2 | 0 |
| | | 18 | percolazioni, muffa | 0 | 2 | 0 |
| DEPOSITO | | 19 | rotture e danneggiamenti | 0 | 10 | 0 |
| Area esterna | | 20 | rifiuti cartacce e materiali estranei | 0 | 10 | 0 |
| | | 21 | rotture e danneggiamenti | 0 | 10 | 0 |
| campo calcio in erba sintetica | | 22 | manca di materiale di riempimento | 0 | 5 | 0 |
| | | 23 | presenza di materiale di riempimento non conforme (ai lati del campo) | 0 | 5 | 0 |
| | | 24 | rotture e danneggiamenti irrigatori | 0 | 5 | 0 |
| | | 25 | rifiuti cartacce e materiali estranei | 0 | 10 | 0 |
| % livello obiettivo= > 75,00 | | | | | | 0,0 |

CHECK LIST: verifica del livello del servizio di accessibilità

| | | | | | | |
|--|---|---|--|-------------------|-----------------|--|
| impianto: | IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE MIRKO BONETTI SITO IN LOCALITA' SOLTERI | | | | | |
| data: | | | | | | |
| verificatore: | | | | Referente Società | | |
| attività/oggetto di verifica | n° | parametro | valore tra 0,0 e 1,0 0 = non conforme 1,0 = conforme | coefficiente | valore verifica | |
| accessibilità | 1 | cartelli informativi con contenuto corretto e affissi nei luoghi corretti | 0 | 20 | 0 | |
| | 2 | esposizione del Regolamento d'uso degli impianti | 0 | 20 | 0 | |
| | 3 | esposizione delle tariffe | 0 | 20 | 0 | |
| | 4 | esposizione degli orari di apertura | 0 | 20 | 0 | |
| | 5 | esposizione referente per la reperibilità | 0 | 20 | 0 | |
| % livello obiettivo= > 75,00 | | | | | 0,0 | |



COMUNE DI TRENTO

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

Ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008

ANNO 2022

| | |
|--|---|
| Datore di lavoro committente | Comune di Trento |
| Datore di lavoro ospitante | / |
| Datore di lavoro ditta appaltatrice | |
| Luogo intervento | Impianto sportivo comunale "Mirko Bonetti" |
| Descrizione lavori | Servizio di gestione dell'impianto sportivo "Mirko Bonetti" sito in località Solteri |

Committente

(Timbro)

.....

Ospitante

(Timbro)

.....

Appaltatore

(Timbro)

.....

Trento, _____

Compilato da:

.....

STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il DUVRI comprende:

parte 8.1: frontespizio DUVRI con soggetti coinvolti e descrizione luogo e tipo di intervento;

parte 8.2: descrizione struttura ed istruzioni di compilazione;

parte 8.3: informazioni sui requisiti tecnico-professionali che la ditta appaltatrice fornisce all'Ente committente;

parti 8.4 e 8.4.1: informazioni che il datore di lavoro committente fornisce alla ditta appaltatrice in merito ai rischi specifici nel proprio ambiente di lavoro;

parte 8.5: verbale di cooperazione e coordinamento da compilare congiuntamente dai datori di lavoro committente, ospitante e appaltatore, prima dell'inizio dei lavori.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

- 1) Il presente DUVRI dovrà essere compilato dal datore di lavoro committente e sottoscritto anche dal datore di lavoro ospitante e dal datore di lavoro della ditta appaltatrice;
- 2) Sia in caso di trattativa privata che di confronto concorrenziale o gara, il datore di lavoro committente fornirà il DUVRI con le informazioni relative all'ambiente di lavoro nel quale sarà previsto operare (parti 8.4 e 8.4.1) richiedendo alla/le ditta/e interessata/e di completarlo con le informazioni circa l'idoneità tecnico-professionale (parte 8.3) delle stesse, eventualmente supportate da opportuna documentazione. Il DUVRI completato e sottoscritto dovrà quindi essere restituito in originale al datore di lavoro committente;
- 3) Il DUVRI sarà completato sul luogo dell'intervento, prima dell'inizio dei lavori, con il verbale di cooperazione e coordinamento (parte 8.5) da compilare congiuntamente dai datori di lavoro committente, ospitante e appaltatore o loro collaboratori;
- 4) Il datore di lavoro ospitante ha l'onere di informare ed istruire il personale coinvolto o comunque interessato dalle operazioni;
- 5) Il presente DUVRI, in copia cartacea firmata dagli interessati ai lavori, sarà tenuto dal datore di lavoro committente;
- 6) Il presente DUVRI sarà aggiornato con indicazione di eventuali nuovi rischi e misure di prevenzione e protezione, oppure di nuovi soggetti interessati, a cura del compilatore.

**INFORMAZIONI CHE LA DITTA APPALTATRICE FORNISCE ALL'ENTE COMMITTENTE
RELATIVAMENTE ALL'IDONEITA' TECNICO-PROFESSIONALE PROPRIA E DEGLI
OPERATORI IMPIEGATI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 DEL D.LGS. 81/08.**

(DA COMPILARE A CURA DELLA DITTA APPALTATRICE CON L'OBBLIGO DI COMPLETARE TUTTI I CAMPI)

Ditta e Sede legale : _____

Responsabile Servizio di prevenzione e protezione : _____

Rappresentante dei lavoratori : _____

Tempo previsto per l'esecuzione dei lavori: _____

Numero degli operatori previsti per l'esecuzione dei lavori: _____

Mezzi ed attrezzature utilizzati o disponibili per l'esecuzione dei lavori:

Dispositivi di protezione individuale in dotazione agli operatori:

Indicazioni circa la formazione professionale degli operatori:

Elenco dei lavori simili eseguiti in precedenza (ultimi 3 anni):

Altre informazioni relative ai rischi che l'appaltatore ritiene di poter introdurre negli ambienti di lavoro del committente e sulle misure di prevenzione che intende adottare per eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza:

Si allegano ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08:

- 1) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445;

Il datore di lavoro ditta appaltatrice

(Timbro e firma leggibile)

data compilazione _____

INFORMAZIONI CHE L'ENTE COMMITTENTE FORNISCE ALLA DITTA APPALTATRICE IN MERITO AI RISCHI SPECIFICI PRESENTI NEL PROPRIO AMBIENTE DI LAVORO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 DEL D.LGS. 81/08.

(DA COMPILARE A CURA DEL **DATORE DI LAVORO COMMITTENTE**)

Ente: **COMUNE di TRENTO**

Sede legale: **via Belenzani, 19 38122 TRENTO**

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: **Dirigente del Progetto speciale Sicurezza Lavoratori**

Rappresentante dei lavoratori:

Contratto di appalto per: **Fornitura del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale "Mirko Bonetti" sito in località Solteri a Trento**

A) INFORMAZIONI GENERALI

Tipologia locali ove saranno eseguiti i lavori: **campo da calcio e relative pertinenze**

Tipologia produttiva svolta nelle zone oggetto dei lavori: **gestione di impianti sportivi**

Disponibilità di servizi igienici: **presenti** al piano terra dalla palazzina servizi

Locale adibito al primo intervento di pronto soccorso: **non presente** locale specifico

Cassetta di pronto soccorso, estintori, procedure di emergenza: **presenti** (vedi planimetrie esposte in loco)

Apparecchi telefonici da utilizzare per comunicazioni interne/esterne: **presenti** (telefoni cellulari)

Impianti pericolosi che devono rimanere attivi durante i lavori: **non presenti**

Altre informazioni:

- ~~sussiste la necessità essere informati circa data ed ora dell'intervento;~~
- ~~sussiste la necessità concordare orari di apertura e chiusura in funzione di disattivazione/attivazione impianti di allarme;~~
- ~~sussiste la possibilità di presenza di personale comunale e/o personale di altre ditte (es. pulizie) anche oltre il normale orario di lavoro 7.30—17.00.~~

B) INFORMAZIONI SPECIFICHE

Ulteriori informazioni più dettagliate possono essere desunte dal Documento di Valutazione dei Rischi disponibile presso la Segreteria del Servizio cui fanno capo i locali oggetto dell'intervento.

Il datore di lavoro committente
(Timbro)

data compilazione _____

INFORMAZIONI CHE L'ENTE COMMITTENTE FORNISCE ALLA DITTA APPALTATRICE IN MERITO AI RISCHI SPECIFICI PRESENTI NEL PROPRIO AMBIENTE DI LAVORO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 DEL D.LGS. 81/08.

(DA COMPILARE A CURA DEL **DATORE DI LAVORO OSPITANTE**)

Altre informazioni di rilievo che il datore di lavoro ospitante ritiene opportuno segnalare relativamente a rischi specifici presenti nell'ambiente ove sono previsti lavori:

Il datore di lavoro ospitante
(Timbro)

data compilazione _____

N.B.: come previsto dalla procedura **P08**, nel caso in cui il datore di lavoro ospitante coincida con il datore di lavoro committente, quest'ultimo provvederà a sottoscrivere questa parte.

VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

(da redigere fra committente, ospitante e ditta appaltatrice prima dell'inizio dei lavori)

N° _____ del _____

Sono presenti per il **Comune di Trento**:

il Sig. _____ in qualità di incaricato dal datore di lavoro committente

il Sig. _____ in qualità di incaricato dal datore di lavoro ospitante

il Sig. _____ in qualità di _____

è presente per la **ditta appaltatrice**:

il Sig. _____ in qualità di _____

ed inoltre:

il Sig. _____ in qualità di incaricato dal datore di lavoro di _____

il Sig. _____ in qualità di incaricato dal datore di lavoro di _____

Tra le persone sopra specificate si è tenuto un incontro, al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui all'articolo 26 del D.Lgs 81/08 per i lavori di seguito citati ed affidati a ciascun soggetto o ditta appaltatrice:

I lavori in questione non verranno svolti in regime di contemporaneità con le operazioni svolte dai lavoratori del Comune.

I lavori in questione verranno svolti in regime di contemporaneità con le operazioni svolte dai lavoratori del Comune. Allo scopo di evitare rischi per tutti i lavoratori dovrà essere dato seguito all'azione di coordinamento di cui il presente atto fa parte integrante.

Con la firma riportata in calce tutte le parti attestano quindi:

- di aver preso atto delle informazioni, reciprocamente scambiate attraverso i documenti costituenti il DUVRI, sui rischi specifici esistenti/introdotti nell'ambiente in cui verranno eseguiti i lavori nonché sulle misure di prevenzione, protezione e di emergenza adottate in relazione alle attività svolte, al fine di eliminare o ridurre i rischi dovuti alle eventuali interferenze tra le attività stesse;
- l'avvenuta cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- l'avvenuto coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti lavoratori o cittadini;
- che rimane a carico di ogni impresa la valutazione e l'adozione di idonee misure di prevenzione inerenti i rischi propri dell'attività.

Con la firma riportata in calce tutte le parti attestano inoltre che durante questo incontro sono state evidenziate le criticità sotto riportate e disposte le relative misure di prevenzione e protezione:

Criticità:

Misure di prevenzione e protezione:

per il Committente

.....

per l'Ospitante

.....

per l'Appaltatore

.....